



Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Via Cristoforo Colombo, 456 - 00145 Roma
Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282
e-mail consigli nazionale@consulentidellavoro.it
C.F.: 80148330584



Roma, 19 gennaio 2010
Prot. n. 00563/U/24
Circolare n. 1030

Ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. SS.

e p.c. Ai Signori e Consiglieri Nazionali e Revisori dei
Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei
Consulenti del Lavoro
LL. II.

Al Signore Presidente del
Consiglio di Amministrazione ENPACL
00147 ROMA

Alle Organizzazioni Sindacali di
Categoria
Loro Sedi

Oggetto: Applicazioni dell'art. 8 bis della Legge 11 gennaio 1979, n. 12, modificata dalla legge n. 46 del 6 aprile 2007.

In riferimento a quanto indicato in oggetto e tenuto conto dei numerosi quesiti sull'argomento, che giungono allo scrivente da parte di diversi Consigli Provinciali o da altri soggetti interessati, si è ritenuto opportuno specificare quanto di seguito riportato.

L'art. 8 bis della Legge 11 gennaio 1979, n.12, modificata dal D.L. 15/02/2007, n.10 ed entrato in vigore in data 12 aprile 2007 con la Legge di conversione del 6 aprile 2007, n. 46 (G.U. n. 84 dell'11 aprile 2007) prevede che *“coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro con il diploma di scuola secondaria superiore possono iscriversi al relativo albo entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”*. Pertanto, la data limite per effettuare l'iscrizione all'Albo è il 12 aprile 2010.



Entro tale data, quindi, dovranno iscriversi tutti coloro che in possesso del solo diploma di scuola secondaria di secondo grado erano già abilitati alla data di entrata in vigore sopra riportata. A tale proposito, si precisa però che sono esclusi da questa limitazione tutti coloro che sono stati ammessi agli esami di abilitazione essendo già in possesso di uno dei titoli di studio validi dalla normativa attuale, indipendentemente che lo abbiano dichiarato o meno; mentre rimangono esclusi i soggetti in possesso di diplomi di laurea non ricompresi nei titoli di cui sopra.

Inoltre, sempre nello stesso art. 8 bis è previsto che: *“I soggetti non in possesso dei titoli di laurea di cui all'articolo 3, secondo comma, lettera d), che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, abbiano ottenuto il certificato di compiuta pratica, o siano iscritti al registro dei praticanti, o abbiano presentato domanda di iscrizione al predetto registro dei praticanti, possono sostenere l'esame di abilitazione entro e non oltre il 31 dicembre 2013.”* Questo significa che gli esami devono essere conclusi entro tale data (31-12-2013); pertanto, sono esclusi quelli che inizieranno a novembre del 2013. Di converso, la norma non prevede, per questi soggetti, alcun limite temporale per procedere all'iscrizione all'Albo, che potrà pertanto avvenire anche successivamente al 31 dicembre 2013. Si precisa, inoltre, che tra detti soggetti rientrano quelli partecipanti agli esami di abilitazione in corso alla data di entrata in vigore della norma sopra indicata; la data attestante l'effettiva abilitazione alla professione è quella indicata sul certificato rilasciato dalla competente Direzione Regionale del Lavoro.

Per quanto riguarda, infine, i Consulenti del Lavoro, in possesso del solo diploma di scuola secondaria di secondo grado, già iscritti con la vecchia normativa o che si iscriveranno con la nuova e che successivamente si sono cancellati o si cancelleranno dall'Albo, potranno reinscrivere senza alcuna limitazione poiché la nuova normativa, riguardante la professione di Consulente del Lavoro, non influisce su un titolo già acquisito, così come previsto dall'art. 40 della Legge 11 gennaio 1979, n.12.

Cordiali saluti.

MEC/dt

IL PRESIDENTE
(Marina E. Calderone)